



PROTEO FARE SAPERE

Memorie audizione sul DDL 924 bis Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati.

**Martedì 21 maggio 2024 presso VII Commissione (Cultura, Scienza e Istruzione)
Camera dei Deputati. Atto Camera n. 1830**

Onorevole Presidente, onorevoli Deputate e Deputati, ringraziamo per l'opportunità che ci viene offerta. Come associazione professionale che si occupa dei temi che riguardano il mondo della conoscenza e che promuove lo sviluppo professionale e di cittadinanza di tutti i soggetti che a vario titolo operano nelle comunità educanti, riteniamo necessaria una premessa. Intendiamo richiamare preliminarmente la complessità del provvedimento che vuole affrontare numerosi aspetti, tutti di valenza strategica per il sistema di istruzione, quali la valutazione delle alunne e degli alunni della scuola primaria, la valutazione del comportamento per le studentesse e gli studenti della scuola secondaria e la tutela dell'autorevolezza e del decoro delle istituzioni e del personale scolastico. Riteniamo che tale correlazione, ovvero il legame tra valutazione e autorevolezza, non colga appieno la complessità di fenomeni che riguardano aspetti pedagogici, docimologici e valutativi da un lato e il manifestarsi di atteggiamenti violenti e prevaricatori dall'altro che hanno interessato il mondo della scuola, frutto evidentemente di modelli errati che originano soprattutto in contesti sociali e culturali deprivati e estranei alle comunità educanti e che hanno evidentemente cause multifattoriali. Non da ultimo la trasmissione di modelli fra i giovani di tutte le età, spesso tarati su aggressività e prevaricazione a cui si aggiunge il clima spesso aggressivo e oppressivo che si respira nell'ambito dei social e nelle relazioni all'interno del gruppo dei pari. Il tema del disagio giovanile che talvolta sfocia in episodi di violenza di cui le cronache sono testimonianza (per la verità il fenomeno riguarda ampiamente anche il mondo degli adulti) e che si consumano in buona misura fuori dalle comunità scolastiche, a fronte di una certa deriva culturale e sociale è troppo ampio, necessita di approfondimenti maggiori e non può essere affrontato, secondo la nostra convinzione, utilizzando come strumento di contrasto il voto di condotta e un generale inasprimento delle sanzioni. A convalida della complessità del contesto richiamiamo solo un dato apparentemente slegato ma che invece a nostro avviso assume una particolare rilevanza: l'impennata di accessi al pronto soccorso di giovani e giovanissimi per autolesionismo e dei tentativi di suicidio. E' stata definita dagli esperti del settore "pandemia secondaria" e indica le conseguenze psicologiche, relazionali, emotive, cognitive che risultano compromesse dalla pandemia da Covid-19. E, altro dato che tutte le ricerche recenti sottolineano, il processo è stato più acuto e ha seminato danni rilevanti nelle fasce sociali più deboli in cui le condizioni abitative, di servizi, spazi e risorse economiche e culturali sono risultate più limitate. In sostanza la pandemia secondaria che ad oggi perdura sta aggravando le disuguaglianze. La scuola

invece in solitudine ha affrontato un compito difficile a cui ha risposto con coraggio e consapevolezza della complessità. Riteniamo che oggi la sfida che la scuola ha di fronte è quella appunto di ridurre le diseguaglianze e consentire a tutte le studentesse e a tutti gli studenti di raggiungere il successo formativo e le competenze di cittadinanza. In questo orizzonte, in piena crisi pandemica, è stato messo in atto il provvedimento sulla valutazione formativa nella scuola primaria anche per rispondere a nuove istanze pedagogiche e didattiche che oggi più che mai risultano ancora più importanti.

La premessa è funzionale ad una analisi del disegno di legge in esame poiché a fronte del contesto descritto le misure che vengono delineate non ci sembrano coerenti e non colgono la sostanza e soprattutto l'origine del problema che si dice di voler risolvere. Tanto più in assenza di un chiaro corredo di dati che dimostri l'incremento nel tempo dei fenomeni che sono alla base delle modifiche che si intendono portare avanti.

Veniamo al merito del provvedimento. La modifica prevista dall'articolo 1, in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, dispone che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti nell'ambito della scuola primaria a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025 sia espressa attraverso giudizi sintetici al posto dei giudizi descrittivi. Tale modifica vanifica di fatto l'importante lavoro che le scuole hanno portato avanti in questi anni per procedere verso un impianto valutativo chiaro, trasparente e collegato ad obiettivi di processo. Ovvero l'impianto previsto dai principi, dall'oggetto e dalle finalità contenute nell'art. 1 del Dlgs 62/2017, così come già delineato nelle Indicazioni Nazionali del 2012: *“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.”* L'ordinanza 121/2020, le Linee Guida di accompagnamento partono dalle Indicazioni Nazionali, che non sono oggetto di revisione del presente provvedimento, le quali prevedono che le stesse, come declinate nel curricolo di Istituto e nella programmazione annuale della singola classe costituiscano il documento di riferimento principale per individuare e definire il repertorio degli obiettivi di apprendimento, oggetto della valutazione periodica e finale di ciascun alunno in ogni disciplina.

Per implementare il percorso verso la valutazione formativa è stata avviata nel 2020 una formazione volontaria del Ministero a cui hanno partecipato 160.000 docenti. Sono stati selezionati 200 docenti facilitatori con il compito di disseminare i fondamenti della valutazione nell'ottica della valutazione per l'apprendimento, che ha carattere formativo poiché le informazioni rilevate sono utilizzate soprattutto per adattare l'insegnamento ai bisogni educativi concreti degli alunni e ai loro stili di apprendimento, modificando le attività in funzione di ciò che è stato osservato e a partire da ciò che può essere valorizzato.

La semplificazione operata dall'art. 1 del disegno di legge schiaccia la valutazione verso aspetti sommativi non previsti dalla normativa vigente e dallo spirito delle Indicazioni Nazionali risultando poco coerente con le posizioni attuali degli studiosi e di numerose pubblicazioni scientifiche e accademiche sul tema nonché con gli stili di apprendimento degli alunni. Riteniamo che il ritorno al giudizio sintetico sia una semplificazione che non aiuta il processo di apprendimento, non rende chiaro il percorso delle bambine e dei bambini, non aiuta la trasparenza che nessun giudizio sintetico può dare. Inoltre il giudizio sintetico non aiuta a valorizzare le differenze ma le stigmatizza, non sostiene i processi di apprendimento ma valuta le performances che non spingono verso l'inclusione ma segnano una precoce esclusione. Senza considerare che si interromperebbero processi già avviati in assenza di un monitoraggio delle esperienze messe in atto dalle scuole sulla valutazione formativa e in assenza di una valutazione dell'impatto pedagogico delle azioni svolte sull'apprendimento

degli alunni. E soprattutto senza il contributo delle scuole, dei docenti e del mondo della ricerca pedagogica e valutativa.

Per quanto attiene la scuola secondaria di primo grado il provvedimento in esame prevede l'espressione in decimi della valutazione del comportamento stesso e, sempre a tale livello, la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato conclusivo del percorso di studi in caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi. Si tratta a nostro avviso di una decisa inversione di marcia rispetto alla valutazione del comportamento che fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, in base a quanto stabilito nello 'Statuto delle studentesse e degli studenti', dal 'Patto educativo di corresponsabilità', firmato dagli studenti e dalle famiglie al momento dell'iscrizione, e dai regolamenti di ciascuna scuola. Il comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e l'osservazione e la valutazione del comportamento stesso non possono esaurirsi quindi nell'apprezzamento di una corretta condotta scolastica, intesa come osservanza delle regole vigenti nell'ambiente scolastico, diligenza e impegno adeguati nello studio, assolvimento dei compiti dati.

Nella revisione prevista, al di là della discutibile valutazione pedagogica e docimologica di metterebbero sullo stesso piano i risultati di apprendimenti che attendono alla sfera delle competenze e abilità disciplinari e la sfera del comportamento che è estraneo a tale percorso, si palesa un corto circuito con la certificazione delle competenze prevista al termine della scuola secondaria di primo grado e al termine dell'obbligo di istruzione che è tarata sulle competenze di cittadinanza che rappresentano una declinazione delle competenze chiave europee le quali racchiudono in sé tutti i "saperi". Per tale motivo, gli indicatori ed i descrittori per la valutazione del comportamento nel Dlgs 62/2017 coerentemente sono riferiti alle seguenti competenze di cittadinanza: imparare ad imparare, agire in modo autonomo e responsabile, collaborare e partecipare, comunicare, risolvere problemi, progettare. Come è evidente si tratta di un orizzonte molto più ampio e pedagogicamente solido della condotta intesa solo come rispetto di codici. Dunque in ordine alla valutazione del comportamento in decimi esprimiamo fortissime riserve per la complessità degli elementi che lo determinano e in relazione a differenti contesti sociali, economici e culturali di partenza. Ci appare di estrema semplificazione e completamente estranea alla ratio contenuta nello Statuto delle studentesse e degli studenti la non ammissione alla classe successiva *ope legis* senza tenere presente che tale scelta di natura didattica e pedagogica spetta alla valutazione dei singoli consigli di classe che sempre nella loro discrezionalità fanno riferimento a condizioni di contesto.

Si rammenta che l'art. 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, che non appare emendato dal presente disegno di legge, recita che "*i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica*". E facendo riferimento allo Statuto non si comprende la congruità con lo stesso delle misure previste anche per la scuola secondaria di secondo grado in merito alla valutazione del comportamento e all'ammissione all'esame di Stato conclusivo in caso di valutazione del comportamento inferiore a sei decimi. Inoltre si richiama il comma 3 dell'art 4 del DPR n. 249 del 1998 modificato dal DPR n. 235 del 2007 che dispone: "*Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto*". Risulta dunque manifesta la non coerenza delle modifiche con la ratio espressa nel dettato normativo in vigore che opportunamente non consente di sovrapporre piano che didatticamente e pedagogicamente non sono sovrapponibili.

Riteniamo inoltre che la previsione, nel caso di valutazione del comportamento pari a sei decimi, di assegnare un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale da trattare in sede di colloquio dell'esame conclusivo del secondo ciclo, appaia una giustapposizione con tutto il percorso curricolare delle attività previste dall'insegnamento di

educazione civica che, richiamando la carta costituzionale riconosciuta come cardine del nostro ordinamento e come criterio che identifica diritti, doveri, compiti, comportamenti personali e istituzionali, promuova il pieno sviluppo della persona e la partecipazione di tutti i cittadini all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Parimenti è da considerare la previsione, nel caso di provvedimenti disciplinari che comportino l'allontanamento dalla scuola fino a un massimo di due giorni, il coinvolgimento degli alunni in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare e in caso di allontanamento superiore a due giorni, sia invece previsto lo svolgimento di attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche. Oltre alla valutazione di una ulteriore giustapposizione calata dall'alto si fa notare come lo svolgimento di attività presso strutture convenzionate espone gli studenti e le scuole a rischi di vario genere in mancanza di una disciplina specifica sia sotto il profilo della responsabilità sui minori che della loro sicurezza.

Riteniamo inoltre che la modifica prevista dello Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria, senza il coinvolgimento della componente studentesca stessa sia un messaggio sbagliato per un documento così importante per la vita a scuola delle alunne e degli alunni anche in considerazione di cambiamenti così rilevanti come quelli annunciati nel provvedimento. Ci sembra inoltre che il mancato coinvolgimento della componente studentesca, oltre a caratterizzare paternalisticamente il dettato normativo, risulti contraddittorio rispetto anche al principio ispiratore, indicato all'art. 2 c.4 dello Statuto che recita: *“Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico”*. Il processo che innescherebbe il varo del provvedimento sarebbe quello di una prevalente burocratizzazione del rapporto educativo tra l'istituzione scolastica e la componente studentesca.

In conclusione riteniamo il provvedimento non all'altezza delle sfide a cui siamo di fronte, non risolutivo rispetto alle problematiche che si intendono risolvere, non adatto al percorso di condivisione che le comunità educanti realizzano, ispirato a tendenze autoritarie e censorie puramente inefficaci nonché privo di significato pedagogico.